

silfispa

silfi società illuminazione firenze
e servizi smartcity società per azioni

Regolamento generale dell'Organismo di Vigilanza (OdV)

Ai sensi del D.Lgs 231/2001



SILFI società illuminazione firenze e servizi smartcity spa

Via dei Della Robbia 47 - Firenze Tel. 055 575396

N. Verde 800 865 155 P.I.V.A 06625660482



Approvazione del Consiglio di Amministrazione
SILFI società illuminazione firenze e servizi smartcity società per azioni

Revisione	Data	Contenuti	Approvato
Rev.01	14.06.2017	Aggiornamento a seguito di scissione societaria	<i>Documento firmato in originale</i>
Rev.00	18.12.2009	Prima emissione	<i>CdA di S.I.L.FI società illuminazione firenze spa</i>

Indice

1. Premessa	2
2. Composizione dell’OdV	2
3. Durata dell’incarico	3
4. Funzioni e poteri dell’Organismo	3
5. Decisioni dell’Organismo in caso di organo collegiale.....	5
6. Accettazione dell’incarico	5
7. Obblighi di Riservatezza	6
8. Modifiche del Regolamento.....	6

1. Premessa

In attuazione del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 (di seguito D.Lgs. n. 231/01), al Consiglio di Amministrazione di SILFIsipa, sentito il parere del Collegio Sindacale, spetta istituire apposito Organismo di Vigilanza di seguito anche OdV.

A detto Organismo vengono attribuiti i poteri e le responsabilità necessari per lo svolgimento delle attività ad esso demandate dal D.Lgs. 231/01 in ordine al funzionamento, all’efficacia, all’adeguatezza ed all’osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da SILFIsipa come definito di seguito.

In particolare all’OdV vengono attribuiti i poteri e le responsabilità inerenti alle attività:

- vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza dei Modelli di organizzazione,
- gestione e controllo del MOG,
- cura del relativo aggiornamento.

Il presente Regolamento è predisposto da SILFIsipa al fine di disciplinare il funzionamento dell’Organismo, individuando, in particolare, poteri, compiti e responsabilità allo stesso attribuiti.

Onde garantire il principio di terzietà, l’Organismo è collocato in posizione di staff al Vertice della Società, riportando e rispondendo direttamente al Direttore Generale ed al Consiglio di Amministrazione.

Le attività dell’OdV verranno successivamente definite nell’apposito regolamento operativo, predisposto dall’OdV stesso e approvato dal Consiglio di Amministrazione, sviluppato in linea con il suddetto Modello 231, di cui il presente Regolamento Generale è parte integrante, coerente con le indicazioni del D.Lgs. 231/01 e aderente alle Linee Guida Confindustria approvate dal Ministero di Giustizia.

2. Composizione dell’OdV

Il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare l’Organismo di Vigilanza individuato con le modalità di selezione di cui alle vigenti normative.

L’Organismo di vigilanza è un organo formato da uno a tre membri effettivi. In caso di pluralità di membri, l’Organismo provvederà a nominare il Presidente tra uno di essi.

I membri dell’Organismo vengono scelti tra soggetti particolarmente qualificati ed esperti nelle materie legali e nelle procedure di controllo e devono essere in possesso di un profilo etico di indiscutibile valore.

Onde garantire l’autonomia e l’indipendenza dell’Organismo, possono essere scelti membri sia esterni che interni, privi di compiti operativi (resta escluso da tale prerogativa il membro individuato nella funzione di Internal Audit).

I membri dell’Organismo non devono avere vincoli di parentela con il Vertice aziendale, né tantomeno possono essere legati alla Società da interessi economici rilevanti.

I membri dell’Organismo non devono trovarsi in conflitto di interesse, anche potenziale, con la società, non essere interdetti, inabilitati o falliti; non essere stati condannati per aver commesso uno dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231 e successive modifiche; non essere condannati a pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l’interdizione temporanea

dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese

In casi di particolare gravità, anche prima del giudicato, il Consiglio di Amministrazione potrà disporre, sentito il parere del Collegio Sindacale, la sospensione dei poteri dell'Organismo e/o del soggetto incaricato e, in questo caso, la nomina di altro soggetto ad interim.

3. Durata dell'incarico

I componenti dell'Organismo di Vigilanza diversi dal responsabile dell'Internal Audit, rimarranno in carica per tre anni. L'incarico potrà essere rinnovato una sola volta.

In caso di morte, decadenza o rinuncia, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad una nuova nomina; i nuovi nominati rimarranno in carica fino alla scadenza prevista per gli altri membri del Comitato.

La nomina relativa al ruolo di Presidente tra i membri del Comitato resta di competenza del Consiglio di Amministrazione.

In presenza di impedimento o mancanza del Presidente del Comitato, la Presidenza viene assunta dal membro del Comitato per anagrafica più anziano, fino alla successiva riunione.

Ciascun componente dell'Organismo potrà recedere in ogni momento dall'incarico mediante preavviso di almeno tre mesi, previa comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione recante l'indicazione delle specifiche motivazioni del recesso.

La revoca dell'incarico può avvenire solo mediante delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

A titolo meramente esemplificativo, senza alcun valore di tassatività dell'elenco, costituiscono legittime cause di revoca dall'incarico, oltre al venir meno dei requisiti di eleggibilità di cui al precedente punto i seguenti fatti o circostanze:

- inadempimento dell'incarico affidato;
- mancato svolgimento di qualsiasi attività per un periodo superiore a sei mesi;
- mancata o ritardata (oltre 30 gg) risposta al Consiglio di Amministrazione in ordine alle eventuali richieste afferenti lo svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo;
- mancato esercizio dell'attività secondo buona fede e con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle specifiche competenze dei componenti dell'Organismo;
- violazione dell'obbligo di riservatezza
- ricorso di altra giusta causa.

Qualora sia causata da grave inadempimento, imputabile al soggetto incaricato a titolo di dolo o colpa grave, la revoca comporta, per il soggetto revocato, anche il risarcimento del danno eventualmente subito dalla Società.

4. Funzioni e poteri dell'Organismo

L'Organismo ha il compito ex D.Lgs. 231/2001 di svolgere le seguenti attività:

- a) Provvedere, nell'ambito aziendale, alla diffusione, conoscenza e comprensione del Modello.
- b) Vigilare sull'osservanza del Modello in ambito aziendale.
- c) Raccogliere, elaborare e conservare ogni informazione rilevante ai fini della verifica dell'osservanza del Modello.

- d) Vigilare sulla efficacia nel tempo del Modello, con particolare riferimento ai comportamenti riscontrati nell'ambito aziendale.
- e) Aggiornare il Modello nell'ipotesi in cui si renda necessario e/o opportuno effettuare correzioni e adeguamenti dello stesso, a seguito delle mutate condizioni aziendali e/o legislative.
- f) Segnalare ai vertici aziendali aggiornamenti al Modello nell'ipotesi in cui si renda necessario e/o opportuno effettuare correzioni e adeguamenti dello stesso, in relazione alle mutate condizioni aziendali e/o legislative.
- g) Valutare tempestivamente qualsiasi violazione del Modello ritenuta fondata, di cui sia venuto a conoscenza per segnalazione o che abbia accertato l'OdV stesso. Le segnalazioni saranno valutate discrezionalmente dall'Organismo a seconda della gravità della violazione denunciata.
- h) Comunicare e relazionare periodicamente (almeno ogni sei mesi) al Direttore Generale circa le attività svolte, alle segnalazioni ricevute, agli interventi correttivi e migliorativi del Modello ed il loro stato di realizzazione.
- i) Promuovere e diffondere la conoscenza dei principi contenuti nel Codice di Comportamento ex DLgs 231/2001 e la loro traduzione in comportamenti coerenti da parte dei diversi attori aziendali individuando gli interventi formativi e di comunicazione più opportuni nell'ambito dei relativi piani annuali.
- j) Verificare e controllare periodicamente le aree/operazioni a rischio individuate nel Modello ed effettuare una ricognizione delle attività aziendali con lo scopo di individuare le aree a rischio di reato e suggerirne l'aggiornamento e l'integrazione, ove se ne ravvisi l'opportunità.
- k) Istituire specifici canali informativi diretti a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'OdV.
- l) Attivare le strutture preposte per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari in caso di violazioni accertate del Modello e dei suoi elementi costitutivi.
- m) Predisporre, con cadenza annuale, un rapporto scritto al Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione relativo all'attività svolta ed ai risultati conseguiti e riferire tempestivamente al medesimo Collegio in ordine ad eventuali violazioni poste in essere dagli amministratori.
- n) Operare in stretto coordinamento con il Responsabile per la prevenzione della corruzione per quanto attiene alla vigilanza ed all'attuazione delle misure di prevenzione delle fattispecie di corruzione rilevanti anche ai fini del D.lgs. n. 231/01.
- o) Attestare il corretto assolvimento degli obblighi di trasparenza imposti dalla normativa di settore;
- p) Archiviare, in ordine cronologico, la documentazione predisposta ed originata nell'esercizio delle proprie funzioni e compiti.
- q) Verificare e controllare periodicamente le aree/operazioni a rischio individuate nel Modello ed effettuare una ricognizione delle attività aziendali con lo scopo di individuare le aree a rischio di reato e suggerirne l'aggiornamento e l'integrazione, ove se ne ravvisi l'opportunità.
- r) Verifica e valutazione dell'idoneità del sistema disciplinare sanzionatorio ai sensi e per gli effetti del D.lgs 231/01.
- s) Condividere preventivamente i documenti facenti parte dello stesso Modello 231/01.

L'Organismo dovrà riunirsi presso la sede della SILFIsipa almeno semestralmente, provvedendo alla redazione del verbale della riunione che dovrà essere trasmesso al Direttore Generale di SILFIsipa. L'incarico di OdV viene svolto in maniera autonoma e senza vincolo di subordinazione in conformità a quanto previsto dallo stesso Modello. Al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza è collocato in posizione di staff al Direttore Generale, al quale dovrà riferire, presso la sede della SILFIsipa, almeno semestralmente, provvedendo alla redazione di una relazione scritta/verbale nella quale saranno illustrati lo stato di fatto sulla attuazione del Modello, le attività di monitoraggio svolte, le criticità

emerse e gli eventuali interventi correttivi e/o migliorativi opportuni per l'implementazione del Modello e/o dei presidi adottati dalla Società a prevenzione della commissione dei reati previsti dal Decreto 231.

Per lo svolgimento degli adempimenti elencati al comma precedente, all'Organismo **sono attribuiti i poteri seguenti:**

- 1) Emanare disposizioni interne intese a regolare l'attività dell'Organismo. Queste dovranno essere adeguatamente motivate, e saranno emanate in autonomia dall'Organismo di Vigilanza, senza essere in contrasto con le norme della Società.
- 2) Avere accesso ai documenti aziendali rilevanti per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.
- 3) Richiedere che qualsiasi dipendente e/o dirigente della Società fornisca tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative aziendali (in caso di mancata collaborazione riferire al Direttore Generale).
- 4) Sollecitare le strutture preposte per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari in caso di violazioni accertate del Modello e dei suoi elementi costitutivi.

All'Organismo non competono, né possono essere attribuiti, neppure in via sostitutiva, poteri di tipo decisionale, organizzativo o disciplinare, relativi allo svolgimento dell'attività della società.

Ai fini di un migliore e più efficace espletamento dei compiti e delle funzioni attribuiti all'Organismo, quest'ultimo può delegare uno o più specifici adempimenti ai singoli membri dell'Organismo. In ogni caso, anche in ordine alle funzioni delegate dall'Organismo a singoli membri dello stesso, la responsabilità derivante da tali attività ricade sull'Organismo nel suo complesso.

Annualmente il CdA assegnerà all'OdV un fondo di dotazione che consenta all'organismo di svolgere le proprie funzioni in totale indipendenza; fondo che dovrà essere congruo in relazione all'attività e dimensioni della società ed al tipo di impegno e di competenze che saranno richiesti. Con riguardo al fondo di dotazione, l'OdV potrà disporre in autonomia e senza alcun preventivo consenso del budget assegnato. Fatto salvo l'obbligo di tempestiva comunicazione e rendicontazione delle spese sostenute. Qualora ne ravvisi l'opportunità, l'OdV nel corso del proprio mandato, può chiedere al CdA, mediante comunicazione motivata e scritta, l'assegnazione di ulteriori risorse finanziarie.

5. Decisioni dell'Organismo in caso di organo collegiale

L'Organismo adotta le proprie decisioni a maggioranza. In caso di parità prevale la decisione del Presidente o, in difetto, del componente più anziano.

6. Accettazione dell'incarico

I componenti dell'OdV, come individuati e nominati dal CdA, dovranno sottoscrivere apposita lettera di incarico, in cui i membri dichiarano di ben conoscere, comprendere ed accettare, le disposizioni contenute in essa, nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo adottato dalla SILFIsipa, di cui il presente Regolamento è parte integrante.

Dovranno altresì dichiarare di non aver subito condanne per delitti non colposi e/o per reati che costituiscono presupposto per la responsabilità dell'Ente, anche se per le stesse hanno ottenuto i benefici di legge (sospensione condizionale e non menzione nel casellario giudiziale), obbligandosi a comunicare al CdA ogni eventuale modifica di tale situazione ed impegnandosi a presentare, su richiesta del CdA stesso o di altro soggetto a ciò delegato, certificato generale del casellario giudiziale, dei carichi pendenti e comunque ogni informazione reputata necessaria alla verifica della permanenza in capo agli stessi dei requisiti di eleggibilità.

Autorizzano inoltre a comunicare e a diffondere la formalizzazione del presente incarico secondo quanto disposto dalla vigente normativa.

7. Obblighi di Riservatezza

I componenti dell'Organismo sono tenuti al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni, salvo che la comunicazione di tali notizie e informazioni sia necessaria per l'espletamento dell'incarico.

Tale obbligo, tuttavia, non sussiste nei soli confronti dell'intero Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, potendo invece legittimamente opporsi il segreto a qualsiasi altra carica sociale o Area aziendale.

I componenti dell'Organismo assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengano in possesso, con particolare riferimento sia alle segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello o del Codice Etico e di Comportamento, che alla identità del segnalante, per garantirne la tutela contro possibili condotte ritorsive.

Ogni informazione in possesso dell'Organismo viene trattata in conformità con la legislazione vigente in materia ed, in particolare, con il D.Lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") laddove applicabile.

L'OdV deve astenersi dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate acquisite nello svolgimento del relativo incarico per scopi personali o comunque non conformi alle funzioni proprie dell'Organismo.

La violazione dell'obbligo di riservatezza costituisce giusta causa di revoca del componente.

8. Modifiche del Regolamento

Eventuali modifiche al presente regolamento possono essere apportate unicamente a mezzo di delibere validamente adottate dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Organismo di Vigilanza all'unanimità o di uno dei Consiglieri, e comunque anche di soggetti interni alla Società, previo parere obbligatorio non vincolante dell'Organismo stesso.